

Art.1
(modifica all'art.1 comma 3 lett. f)

All'art. 1 comma 3 la lettera f è abrogata.

Art. 2
(modifica all'art. 4 comma 2)

Ai fini della presente legge si considerano persone deboli i soggetti di cui all'art.2 commi 4 e 13 del Regolamento CE 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014 che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato.

Art.3
(modifica all'art. 6 comma 7)

Le parole "e trasmesso alla Commissione di cui all'art. 29 della presente legge" sono abrogate.

Art. 4
(modifica all'art.10 comma 4)

Il comma 4 dell'art. 10 è così sostituito: " La Giunta regionale decide entro 30 giorni dalla notifica del ricorso".

Art. 5
(modifica all'art. 15 comma 1)

Al comma 1 dell' art. 15 il periodo " e previo parere della commissione competente" è abrogato.

Art. 6
(modifica all'art. 27 comma 1)

All'art. 27 comma 1 il periodo" nonché presenti nel Consiglio Nazionale dell'Economia e del Lavoro (CNEL)" è abrogato

Art. 7
(modifica all'art. 28 comma 3)

All'art. 28 il comma 3 è abrogato.

Art. 8
(modifica all'art. 29)

L'art. 29 è abrogato.

Art. 9
(modifica all'art. 30)

L'art. 30 è abrogato.

Art. 10
(modifica all'art. 31)

L'art. 31 è abrogato.

Art. 11
(modifica all'art. 32 comma 1 lettera c)

All'art. 32 comma 1 la lettera c è sostituita con la seguente: "un rappresentante di comprovata esperienza nel settore della cooperazione sociale per ciascuna delle organizzazioni regionali di rappresentanza del movimento cooperativo, giuridicamente riconosciute in ambito nazionale ed operanti in Calabria".

Art. 12
(modifica all'art.33 comma 1)

Al comma 1 dell'art. 33 il periodo "sentita la Commissione regionale di cui all'art. 29" è abrogato.

Art. 13
(modifica all'art. 34 comma 1 lett. b e lett. c)

All'art. 34 comma 1 le lettere b e c sono così sostituite:

- b "la predisposizione annuale di un report sullo stato di attuazione della legge da indirizzare alla Giunta regionale"
- c "l'elaborazione di eventuali proposte di riallocazione delle risorse su diversi interventi a sostegno della cooperazione sociale sulla base di report annuali da indirizzare alla Giunta regionale".

Art. 14
(modifica all'art. 35 comma 4)

Al comma 4 dell'art. 35 le parole "sentita la commissione di cui all'art. 29" sono abrogate.

Art.15
Clausola dell'invarianza finanziaria

L'attuazione della presente legge non comporta nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio della Regione Calabria

Art. 16
Entrata in vigore

La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Calabria.